

legato bando, formante parte integrante del presente decreto, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 137, lett. a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e art. 1, comma 4, lett. a), della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

Art. 2

Le somme previste per l'attuazione del presente programma di incentivi ammontano ad € 15.000.000,00, inclusi gli oneri derivanti dalle attività a carico dell'Ente gestore. Gli impegni delle somme per il finanziamento pubblico degli interventi previsti dal bando allegato potranno essere assunti sul capitolo 642816 con provvedimenti successivi alla pubblicazione della relativa graduatoria. L'erogazione dei contributi è comunque subordinata alla disponibilità delle risorse nel bilancio della Regione siciliana.

Art. 3

Il presente decreto, unitamente al bando ed agli allegati, sarà trasmesso alla ragioneria centrale industria per il relativo visto e sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR territorialmente competente o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro, rispettivamente, sessanta o centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Palermo, 11 maggio 2006.

INCARDONA

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'industria in data 16 maggio 2006 al n. 132/324.

Allegati

ART. 137, LETT. A), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388 "INTERVENTI DIRETTI A CONTENERE I CONSUMI ED I COSTI ENERGETICI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE SICILIANE" E ART. 1, COMMA 4, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2001, N. 6

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Art. 1

Finalità e disponibilità finanziarie

1.1 Il presente bando disciplina le modalità per la presentazione delle richieste di contributo previste dal regime d'aiuto attuativo delle disposizioni dell'art. 137, lett. a), della legge n. 388/2000 e art. 1, comma 4, lett. a), della legge regionale n. 6/2001; il regime di aiuto è reso operativo in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 37 del 3 febbraio 2001.

1.2 L'obiettivo che si intende perseguire è quello di sviluppare azioni finalizzate al risparmio energetico attraverso investimenti che consentano alle piccole e medie imprese (PMI) siciliane di ridurre il consumo dell'energia utilizzata nel ciclo di produzione di beni e servizi. Il risparmio energetico deve essere valutato con riferimento agli effettivi consumi d'energia sostenuti dall'impresa al momento della presentazione della istanza di contributo.

1.3 Le risorse finanziarie per il raggiungimento del citato obiettivo, sono pari ad un importo complessivo di € 15.000.000,00, inclusi gli oneri derivanti dalle attività a carico dell'ente gestore di cui al successivo art. 9.

Art. 2

Tipologia ed intensità degli aiuti

1.1 Sono concessi aiuti alle PMI, sotto forma di contributi in conto impianti nella misura massima pari a 35% ESN più 25% ESL dei costi ammissibili.

2.2 Le suddette intensità di aiuto sono suscettibili di adeguamento automatico alle eventuali modifiche apportate alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000/2006, approvata dalla Commissione europea in data 1 marzo 2000.

Art. 3

Interventi ammissibili

3.1 Saranno sostenute le proposte di investimento presentate dalle PMI che, sulla base di un audit energetico aziendale e/o interaziendale, intendono realizzare azioni orientate all'eco-efficienza attraverso la riduzione dell'intensità energetica nella produzione di beni e servizi nei settori di attività economica richiamati all'art. 4 del presente bando.

3.2 I programmi di investimento agevolabili sono quelli avviati a partire dallo stesso giorno di presentazione della domanda. Si precisa che la data di avvio di realizzazione del programma è quella del primo dei titoli di attestazione della spesa ammissibile ancorché quietanzati o pagati successivamente.

3.3 Le tipologie di intervento finanziabili sono indicate nella tabella che segue:

| Gruppo | Tipologia intervento |
|-------------------------------|---|
| 1 Impianti tecnologici | a. aumento dell'efficienza energetica dei forni ed essiccatoi |
| | b. recupero di calore di processo |
| | c. miglioramento delle coibentazioni tecnologiche |
| 2 Componenti elettrici | a. diminuzione delle perdite per effetto joule nei conduttori elettrici (aumento sezione conduttori elettrici) |
| | b. rifasamento linee elettriche |
| | c. miglioramento del rendimento energetico degli impianti di pompaggio, compressione, ventilazione e degli impianti per la produzione di calore e freddo di processo anche tramite sistemi automatici di accensione, spegnimento, regolazione e controllo |
| 3 Illuminazione | a. miglioramento dell'efficienza energetica del sistema di illuminazione degli ambienti di lavoro, anche tramite sistemi automatici di accensione, spegnimento, adeguamento automatico del flusso luminoso |
| 4 Climatizzazione ambienti | a. miglioramento dell'efficienza energetica del sistema di riscaldamento e/o raffrescamento degli ambienti di lavoro, anche tramite sistemi automatici di accensione, spegnimento, adeguamento automatico al carico termico |
| | b. diminuzione della dispersione del calore dagli ambienti di lavoro, incluso le celle frigorifere |
| 5 Produzione | a. impianti per la produzione combinata di energia "cogenerazione" |
| | b. adeguamento degli impianti aziendali a seguito di allaccio alla rete metano |

3.4 Gli investimenti di cui al gruppo 5, lett. a), della precedente tabella, realizzazione di impianti di cogenerazione, possono beneficiare degli incentivi previsti dal presente regime di aiuti se soddisfano le seguenti condizioni:

a) il rendimento di conversione deve essere particolarmente elevato; intendendo per rendimento di conversione il rapporto fra quantità di energia secondaria effettivamente prodotta e quantità di energia primaria utilizzata per produrre l'energia secondaria, rendimento che viene calcolato come segue: (energia elettrica prodotta + energia termica prodotta + energia meccanica prodotta)/energia utilizzata;

b) riduzione del consumo di energia a parità di potenza complessiva impegnata e/o richiesta;
c) minore impatto ambientale del procedimento di produzione impiegato.

A tal fine deve essere adeguatamente dimostrato l'effettivo fabbisogno di energia elettrica, di energia termica ed, eventualmente, di energia meccanica in rapporto alle reali condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione.

La valutazione delle condizioni richieste, sarà effettuata anche con riferimento ai principi applicabili della direttiva n. 2004/8/CE dell'11 febbraio 2004 (1) e ai principi espressi dalla deliberazione n. 42/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modd. ed intt. se compatibili con la predetta direttiva.

3.5 Le proposte progettuali riferite ad interventi su strutture edilizie devono essere compatibili con i parametri della legge n. 10/91 e del D.P.R. n. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni e decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Art. 4

Requisiti soggettivi

4.1 Possono beneficiare delle agevolazioni del presente bando, le piccole e medie imprese (PMI) ed i consorzi di PMI. Le PMI sono quelle individuate in conformità alla disciplina comunitaria richiamata nell'allegato I al regolamento (CE) n. 364/2004 (2) ed alle indicazioni e precisazioni espresse nel decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (3). In allegato A si riporta la richiamata definizione di piccola e media impresa.

4.2 I consorzi di PMI, per essere considerati PMI ai fini dell'applicazione del presente regime di aiuti, devono avere i requisiti delle PMI così come precedentemente individuate.

4.3 I benefici previsti dal presente regime di aiuto sono destinati alle PMI operanti in qualsiasi settore contemplato dal trattato CE, compresi quelli soggetti a norme comunitarie specifiche in materia di aiuti di Stato (industria siderurgica, cantieristica navale, industria automobilistica, fibre sintetiche, trasporti, pesca e acquacoltura) (4) e con esclusione del settore disciplinato dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (5).

4.4 Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, in quanto non sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata.

4.5 Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purché le stesse imprese siano già titolari di partita IVA. Per questi ultimi soggetti detta iscrizione deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa all'Ente Gestore, attraverso lo specifico certificato, entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa.

4.6 Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Per le imprese che nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente bando, non si trovino in regime di contabilità ordinaria, devono, ai fini del mantenimento delle eventuali agevolazioni concesse, optare per tale regime con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello di emanazione del decreto di concessione e con contestuale assunzione di impegno.

4.7 Sono escluse dalla possibilità di presentare istanze per la richiesta di contributi per le finalità di cui al presente bando le imprese in difficoltà come delineate ai sensi degli "orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà" (*Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. C 288 del 9 ottobre 1999).

(1) Direttiva n. 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva n. 92/42/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea [IT] L 52/50 del 21 febbraio 2004.

(2) Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento CE n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 63/22 del 28 febbraio 2004.

(3) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 238 del 12 ottobre 2005.

(4) Nei limiti delle disposizioni previste al punto 7 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

(5) Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C28 dell'1 febbraio 2000, pag. 2.

Art. 5

Requisiti oggettivi

5.1 Gli interventi devono essere attuati da PMI o consorzi di PMI e realizzati presso le unità locali aventi sede nel territorio della Regione Siciliana.

5.2 Non sono ammissibili le istanze il cui costo d'investimento complessivo indicato dal soggetto richiedente il contributo non raggiunga l'importo di € 50.000,00. In ogni caso il contributo complessivo concedibile ad uno stesso soggetto, indipendentemente dal numero di istanze di contributo presentate, non potrà superare l'importo di € 3.000.000,00.

5.3 Per accedere al contributo regionale il soggetto richiedente dovrà predisporre il progetto dell'intervento in modo da assicurare i seguenti requisiti:

- la qualità delle opere e la rispondenza alle finalità relative;
- la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche;
- il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo comunitario, nazionale e regionale.

Il progetto dell'intervento deve essere redatto e firmato da un tecnico competente abilitato all'esercizio della professione e contenere elaborati adeguati a fornire compiutamente le caratteristiche qualitative, quantitative e funzionali dei lavori da realizzare e gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.

Il progetto dell'intervento si ritiene adeguatamente sviluppato se si compone almeno dei seguenti elaborati:

- relazione descrittiva recante almeno i seguenti contenuti:

a) criteri utilizzati per le scelte progettuali in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, con riferimento alla fattibilità amministrativa e tecnica, da determinare in relazione ai benefici previsti; i criteri adottati dovranno dare evidenza del fatto che le scelte progettuali che ne conseguono sono quelle che permettono di raggiungere il maggior grado di tutela ambientale, valutato in termini di energia primaria risparmiata e di quantità di gas climalteranti evitati valutati in chilogrammi di CO₂ equivalenti, rispetto ad altre scelte progettuali equivalenti sotto il profilo tecnico. Devono essere evidenziati eventuali aumenti di capacità produttiva e produzioni accessorie aggiuntive realizzate durante la vita utile dell'investimento. In ogni caso devono essere evidenziati eventuali altri vantaggi economici, oltre quello derivante dal miglioramento dell'efficienza energetica;

b) descrizione dell'intervento;

c) indicazione dei tempi di esecuzione ed entrata a regime dell'investimento;

d) quantità di energia primaria risparmiata;

e) quantità di gas climalteranti evitati valutati in chilogrammi di CO₂ equivalenti;

f) programma di gestione e manutenzione dell'intervento;

g) localizzazione degli interventi, esplicitando se l'intervento ricade in parchi e riserve naturali, siti d'interesse comunitario (SIC), zone di protezione speciale (ZPS), zone sottoposte a vincolo paesaggistico;

— studio di impatto ambientale ove previsto, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla legge regionale n. 6/2001, art. 98, e, nel caso di interventi localizzati in aree SIC e ZPS, integrato con i contenuti indicati nell'allegato G al D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare quelle introdotte dal D.P.R. n. 120/03 (valutazione d'incidenza);

— disegni generali, nelle opportune scale di riduzione, descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione (se prevista nella tipologia di intervento);

— calcoli preliminari per il dimensionamento delle strutture e degli impianti;

— specifiche tecniche, prestazionali ed economiche dettagliate delle apparecchiature necessarie alla realizzazione dell'intervento ed in particolare della strumentazione in grado di consentire la misura dei parametri caratterizzanti l'iniziativa, al fine di quantificare i vantaggi energetici;

— disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto;

- computo metrico estimativo.

5.4 Il progetto dell'intervento deve prevedere l'attuazione di iniziative il cui obiettivo principale è quello di ridurre il consumo dell'energia utilizzata nel ciclo di produzione di beni e servizi delle PMI operanti nel territorio della Regione Siciliana.

L'eventuale perseguimento di ulteriori obiettivi quali, ad esempio, il miglioramento della sicurezza degli impianti e/o degli ambienti di lavoro, il miglioramento delle condizioni di igiene degli ambienti per la salute dei lavoratori, ovvero, l'adeguamento in genere a norme cogenti comunitarie, nazionali o regionali, non com-

portano l'esclusione del progetto dal presente bando ma, l'inammissibilità dei relativi costi di investimento.

La predisposizione e presentazione del progetto dell'intervento, completo dei suddetti elaborati, è condizione necessaria ai fini dell'ammissione al diritto al contributo regionale; in assenza dello stesso la domanda di contributo sarà considerata inammissibile.

Art. 6

Tipologie d'investimento e costi ammissibili

6.1 Le tipologie di investimento previste dal presente regime di aiuto sono quelle realizzate in:

- a) terreni, sempreché siano rigorosamente necessari per soddisfare l'obiettivo del risparmio energetico;
- b) fabbricati, sempreché siano rigorosamente necessari per soddisfare l'obiettivo del risparmio energetico;
- c) macchinari, impianti e attrezzature destinate a ridurre l'intensità energetica delle PMI;
- d) trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate.

6.2 I costi sostenuti dalle PMI dovranno essere relativi a spese strettamente connesse al raggiungimento delle finalità del presente bando.

6.3 Così come previsto al punto 37 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, i costi d'investimento sono rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari (sovraccosti) necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale; così che, ove gli investimenti considerati riguardino esclusivamente misure di risparmio energetico, senza dar luogo ad altri vantaggi economici, non si applicheranno riduzioni supplementari per determinare i costi d'investimento ammissibili.

In ogni caso, i costi devono essere calcolati al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità produttiva e dei risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e al netto delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale.

Il costo ammissibile, pertanto, è ottenuto detraendo dal sovraccosto sia il risparmio di spesa dovuto al risparmio di energia, sia il beneficio aggiuntivo dovuto all'eventuale aumento di capacità e sia il beneficio dovuto alle eventuali produzioni accessorie aggiuntive in seguito all'attuazione dell'investimento;

I costi, i risparmi e gli eventuali benefici devono essere attualizzati; la procedura da seguire ai fini della determinazione del costo ammissibile al contributo è quella descritta nella guida alla compilazione della scheda tecnica, di cui all'allegato D, nella parte che riguarda il "Modello di calcolo del contributo concedibile".

6.4 Le spese relative a terreni e fabbricati, di cui al punto 6.1 lett. a) e b) cumulate, possono essere ammesse a contributo entro il limite non superabile del 20% del costo d'investimento.

6.5 Le spese per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature varie di cui al superiore punto 6.1 lett. c) sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, purché capitalizzate. Alle medesime condizioni, sono ammesse le spese per la progettazione dell'intervento di cui si chiede il contributo.

6.6 Le eventuali spese per le progettazioni dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature varie, sono considerate delle particolari tipologie di spesa assimilate a quelle di cui al superiore punto 6.5; esse sono ammesse entro il limite non superabile del 10% del costo d'investimento.

6.7 Le spese legate al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate, di cui al punto 6.1, lett. d), devono rispondere alle condizioni seguenti:

- essere considerate elementi patrimoniali ammortizzabili;
- essere acquisite a condizioni di mercato presso imprese nelle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;
- essere iscritte all'attivo del bilancio dell'impresa e permanere ed essere sfruttate nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni a decorrere dalla concessione dell'aiuto stesso, salvo che tali attività immateriali corrispondano a tecniche manifestamente superate. Qualora siano rivendute nel corso del quinquennio, gli introiti ottenuti dalla cessione devono essere dedotti dai costi ammissibili, ed implicano l'eventuale parziale o totale rimborso dell'importo dell'aiuto corrispondente;
- i relativi costi non devono superare il 25% del costo d'investimento ritenuto ammissibile a contributo;
- impegno del destinatario a sfruttarle esclusivamente nell'impianto cui si imputano.

6.8 Le spese sopra indicate sono ammissibili al netto dell'IVA ed in misura congrua rispetto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato. Gli investimenti devono essere realizzati tramite acquisto diretto.

6.9 I prezzi unitari delle singole voci di spesa devono essere desunti dal vigente prezzario regionale e, ove manchino i riferimenti, devono essere ricavati da specifiche analisi, eventualmente riferite a prezzi medi di mercato.

6.10 Ai fini dell'erogazione del contributo, le suddette spese dovranno essere documentate.

6.11 Per quanto attiene alle spese si precisa che non sono riconosciute ammissibili quelle relative all'acquisto di materiali usati, di consumo o parti di ricambio.

6.12 Per la realizzazione degli investimenti, non è ammesso il ricorso al "contratto chiavi in mano".

6.13 Si precisa inoltre che non sono ritenute ammissibili:

- a) spese sostenute per il rispetto di norme tecniche nuove o già vigenti;
- b) spese sostenute per conseguire obiettivi diversi da quello del risparmio energetico;
- c) spese in regime di leasing;
- d) imposte e tasse;
- e) spese per atti notarili;
- f) acquisti di mezzi di trasporto;
- g) acquisti di scorte, materiali di consumo, ricambi.

6.14 Il costo ammissibile è soggetto a rideterminazione da parte dall'Ente gestore in sede di valutazione tecnica delle istanze.

Art. 7

Copertura finanziaria degli investimenti

7.1 Per beneficiare delle agevolazioni in argomento, l'apporto dell'impresa destinato al programma di investimento, deve garantire la copertura finanziaria del programma stesso al netto del contributo di cui al presente bando; tale apporto deve risultare in ogni caso non inferiore al 25% dell'investimento totale ammissibile alle agevolazioni.

7.2 La predetta percentuale è determinata come rapporto tra l'importo dei mezzi finanziari apportati dall'impresa e quello dell'investimento ritenuto ammissibile, entrambi in valore nominale.

7.3 L'apporto dell'impresa è rappresentato dalle fonti di copertura finanziaria dell'investimento ivi inclusi i finanziamenti bancari ed il capitale proprio costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso, esenti da qualsiasi forma di aiuto pubblico.

Art. 8

Cumulo degli aiuti

8.1 Gli aiuti erogati in virtù del presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno in relazione agli stessi costi ammissibili.

Art. 9

Amministrazione responsabile e soggetto attuatore

9.1 L'Amministrazione regionale responsabile dell'attuazione è il dipartimento regionale industria, servizio 2° - risorse minerarie ed energetiche.

9.2 Tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi per le attività istruttorie, di valutazione, di erogazione finanziarie e controllo, vengono affidate al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Banca Nuova S.p.A., Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c.a.r.l., Ecosfera S.p.A., nel seguito denominato Ente gestore, giusta Convenzione stipulata con la Regione siciliana - Assessorato dell'industria in data 29 aprile 2003.

Art. 10

Criteri di selezione

10.1 Le proposte di investimento, per essere ritenute ammissibili a contributo, devono dimostrare la convenienza economica degli interventi da attuare.

10.2 Ai fini dell'ammissibilità dell'investimento proposto al contributo, il soggetto proponente deve presentare un adeguato programma di gestione e manutenzione degli interventi.

10.3 Sono considerati ammissibili al contributo gli investimenti il cui valore attualizzato netto (VAN) sia positivo; il VAN deve essere calcolato secondo i criteri semplificati riportati nel quadro 26 della scheda tecnica allegato D.

10.4 Ogni progetto sarà valutato in base ai seguenti indicatori:

- 10.4.1 $I_1 = VAN/CC$ dove:
 - "VAN", valore attualizzato netto dell'investimento espresso in euro;
 - "CC" valore del contributo concedibile espresso in euro, calcolato assumendo il tasso di risorse finanziarie pubbliche, espresso in ESL, indicato dal soggetto proponente nella istanza di richiesta di contributo e in relazione all'ammontare di investimenti ritenuti ammissibili in sede di valutazione istruttoria da parte dell'Ente gestore;

Il relativo parametro "P1" che concorre alla formazione del punteggio sarà:

$$P1 = I_1 / I_{1 \max}$$

Dove $I_{1 \max}$ è il valore massimo del rapporto sopra descritto, riscontrato nelle pratiche che concorrono alla graduatoria.

10.4.2 Localizzazione degli interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale (1). Al parametro "P2" sarà attribuito il valore "1" se l'intervento è localizzato in tali aree, zero negli altri casi.

Il punteggio "Pi" da attribuire ad ogni singolo progetto sarà:

$$P_i = 3 \times P1 + 0,3 \times P2$$

10.5 Le istanze, sulla base dei punteggi ottenuti, sono inserite in graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio "P" attribuito ad ogni progetto. I progetti ritenuti ammissibili a contributo saranno finanziati fino a concorrenza delle risorse disponibili.

10.6 L'istanza collocata in graduatoria nell'ultima posizione utile, potrà essere agevolata solo per la parte residua dei contributi pubblici disponibili.

Art. 11

Procedure di presentazione delle istanze

11.1 Le istanze di contributo, redatte secondo il modello di cui all'allegato B, devono essere recapitate a: Banca Nuova S.p.A., via Gioacchino Valguta, 22 - 90141 Palermo.

11.2 Considerato che i progetti saranno valutati dall'Ente gestore esterno all'Amministrazione regionale, devono essere adottati i seguenti accorgimenti per l'inoltro delle istanze di richiesta contributo:

— le domande corredate da tutta la documentazione richiesta, devono essere trasmesse con plico sigillato, pena l'esclusione dal presente programma di agevolazioni;

— il plico deve contenere all'interno un elenco dettagliato della documentazione trasmessa, sottoscritto dal richiedente il contributo, pena l'esclusione dal presente programma di agevolazioni;

— sul plico deve essere indicato, oltre l'indirizzo del destinatario, di cui al precedente punto 11.1, il mittente e il seguente riferimento:

"Istanza di contributo per interventi diretti a contenere i consumi ed i costi energetici delle PMI siciliane" ex art. 137, lett. a), della legge n. 388/2000.

11.3 Le istanze di contributo devono essere trasmesse al sopraccitato indirizzo entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

11.4 Le istanze corredate da tutta la documentazione richiesta, di cui al successivo punto 11.8, devono essere trasmesse esclusivamente a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di soggetto abilitato allo svolgimento del servizio postale ai sensi della normativa vigente.

11.5 Le istanze trasmesse oltre i termini prescritti, ovvero non corredate di tutta la documentazione richiesta, sono escluse dal presente programma di agevolazioni.

11.6 Le istanze devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredate della documentazione attestante il relativo titolo di rappresentanza.

11.7 Le istanze devono essere redatte in bollo, così come previsto dalla vigente disciplina dell'imposta di bollo.

11.8 Le istanze di contributo, redatte secondo lo schema di cui all'allegato B, devono essere corredate, pena l'esclusione dal presente programma di agevolazioni, dai seguenti documenti:

a) perizia giurata, a firma del tecnico competente incaricato per la progettazione delle opere, dalla quale si evinca che l'intervento proposto non prevede azioni finalizzate al rispetto di norme tecniche nuove o già vigenti ovvero che le prevede e che i relativi costi sono stati evidenziati ed isolati;

b) scheda tecnica di cui all'allegato D del presente bando;

c) progetto dell'intervento, redatto in conformità ai requisiti richiamati all'art. 5 punto 5.3, che evidenzia i criteri di progettazione adottati, con particolare riferimento all'indicazione di eventuali aumenti di capacità produttiva e produzioni accessorie aggiuntive realizzate durante la vita utile dell'investimento. In ogni caso devono essere evidenziati eventuali altri vantaggi economici, oltre quello derivante dal miglioramento dell'efficienza energetica. Devono essere esplicitati, inoltre, i tempi di esecuzione ed i tempi di entrata a regime dell'investimento e la strumentazione in grado di consentire la misura dei parametri caratterizzanti l'iniziativa, al fine di quantificare i vantaggi energetici;

d) documentazione tecnica idonea a definire compiutamente l'oggetto dell'intervento;

e) cronoprogramma finanziario degli investimenti, espresso in euro, comprendente tutti i costi dettagliati, strettamente connessi all'iniziativa, elencati secondo le categorie di investimento di cui all'art. 6 del presente bando;

f) dichiarazione sostitutiva di responsabilità, redatta secondo il modello "allegato C", sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, attestante:

— che i costi per i quali si richiede il contributo, sono quelli strettamente necessari al raggiungimento dell'obiettivo del risparmio energetico;

— la veridicità dei dati contenuti nella domanda "allegato A" e nella scheda tecnica "allegato D", e nella documentazione allegata;

— che non sono stati già richiesti o ottenuti finanziamenti, a qualsiasi titolo, per le stesse categorie di spese di cui si chiede l'agevolazione;

— l'assunzione dell'impegno a utilizzare nella Regione Sicilia gli investimenti agevolati e a non distoglierli dall'uso previsto, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di ultimazione degli stessi;

— l'impegno al rispetto della normativa vigente in tema di emissioni in atmosfera (D.P.R. n. 203/88), scarichi di acque reflue (decreto legislativo n. 152/99), smaltimento dei rifiuti (decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni), costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ed assimilata (decreto legislativo n. 387/03);

g) idonea documentazione, attestante il potere di firma del richiedente il contributo, nel caso di presentazione della istanza da parte di società;

h) nota illustrativa sull'attività svolta dall'impresa (descrizione dell'attività svolta presso l'unità locale interessata dall'investimento, descrizione del prodotto/servizio, descrizione degli obiettivi perseguiti ecc.). Detta relazione dovrà indicare la classificazione ISTAT (ATECO 2002) nonché il raccordo con l'indicazione CPA 2002;

i) elenco completo e singole descrizioni di sintesi (bando di riferimento, ammontare dell'iniziativa, ammontare di altre agevolazioni richieste e/o concesse, apporto di mezzi propri, stato di avanzamento ecc.) delle iniziative dell'impresa, agevolate o da agevolare con risorse nazionali e/o comunitarie e temporalmente sovrapposte a quella cui si riferisce la presente istanza di agevolazione. In tal caso, l'impresa dovrà produrre copia del modulo di domanda e della scheda tecnica e, se disponibile, del decreto di concessione;

j) certificato della CCIAA con vigenza e dicitura antimafia e dichiarazione di assenza di procedure concorsuali, rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza;

k) certificato di attribuzione della partita IVA riferita all'impresa richiedente;

l) dichiarazione di inizio attività ai fini IVA riferita all'impresa richiedente;

m) copia degli ultimi due bilanci approvati secondo lo schema della IV Direttiva CEE.

11.9 Per ogni istanza di contributo può essere presentato un solo progetto dell'intervento. Per ogni progetto deve essere compilata una singola scheda tecnica di cui all'allegato D del presente bando.

11.10 Tutte le altre eventuali comunicazioni da parte del soggetto richiedente devono essere inviate esclusivamente all'Ente gestore, unicamente all'indirizzo riportato al punto 11.1.

Art. 12

Esame delle istanze

12.1 L'esame delle istanze di contributo è affidato all'Ente gestore di cui all'art. 9.2.

12.2 L'Ente gestore esamina la conformità degli interventi a quelli previsti dall'art. 3 e può richiedere eventuali chiarimenti in merito ai contenuti progettuali.

12.3 L'Ente gestore può escludere dalla concessione del contributo regionale, a proprio insindacabile giudizio, gli interventi che presentino gravi difformità dalle tipologie di interventi di cui all'art. 3.

12.4 La concessione del contributo pubblico avverrà, comunque, fino a esaurimento delle risorse disponibili con procedura a graduatoria delle istanze ammissibili a contributo in base all'ordine decrescente derivante dall'attribuzione a ogni singolo progetto del punteggio di cui all'art. 10.

12.5 L'Ente gestore, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 11.3, trasmette le risultanze istruttorie delle istanze pervenute e ritenute ammissibili a valutazione di merito all'Assessorato regionale dell'industria che forma la graduatoria dei soggetti richiedenti il contributo.

12.6 L'Assessorato regionale dell'industria, entro 60 giorni dal termine fissato al punto 12.5, provvede alla pubblicazione della graduatoria dei soggetti ammessi al contributo nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte II. Successivamente l'Assessorato regionale dell'industria emette i decreti di concessione provvisoria del

(1) Legge n. 426/98, D.M. Ambiente 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 23 febbraio 2000 e successive modifiche ed integrazioni, decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente del 4 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 48 del 18 ottobre 2002.

contributo che saranno notificati agli interessati dopo l'esito favorevole del controllo effettuato dal competente organo preposto.

Art. 13

Tempi e modalità di realizzazione degli interventi

13.1 In caso di accoglimento delle istanze di contributo, deve essere dato inizio ai lavori di realizzazione degli interventi entro 180 giorni solari dalla data di notifica del provvedimento di concessione provvisoria, pena, in caso contrario, l'esercizio della facoltà riconosciuta in capo all'Amministrazione responsabile di dichiarare la decadenza dal diritto al contributo concesso in caso di omessa idonea giustificazione o di riconosciuta inadeguatezza della stessa.

13.2 Il soggetto richiedente deve tempestivamente comunicare, a mezzo raccomandata, l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione degli interventi, specificandone la data e allegando la seguente documentazione, sottoscritta dal richiedente:

— copia del verbale di consegna lavori o della denuncia di inizio attività;

— pianificazione sequenziale e temporale delle attività.

13.3 Gli impianti e i lavori accessori devono essere "ultimati" (vedi punto 15.8), in modo tale che la "data di ultimazione" (vedi punto 15.9) non sia successiva al termine di 730 giorni solari a decorrere dalla data di inizio lavori indicata nella comunicazione di cui al punto 13.2.

13.4 Eventuali significativi aggiornamenti di detta pianificazione dovranno essere comunicati tempestivamente all'Ente gestore.

13.5 Le spese relative agli interventi realizzati, devono essere rendicontate da parte dell'impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla "data di ultimazione" del programma.

Art. 14

Erogazione del contributo

14.1 Per ciascun intervento ammesso al contributo, l'erogazione di quest'ultimo è effettuato da parte dell'Ente gestore in due quote, entrambe rese disponibili successivamente alla emissione dei decreti di concessione provvisoria del contributo ai soggetti aventi diritto ed all'esito favorevole del controllo effettuato dal competente organo preposto:

— la prima quota è pari al 50% dell'ammontare del contributo regionale concesso, ed è resa disponibile alla data del decreto di concessione provvisoria di cui al punto 12.6;

— la seconda quota è pari al 50% del contributo concesso, è resa disponibile ad un anno di distanza dalla prima quota ed è erogabile al completamento dell'intero programma di spesa ammissibile ed al pagamento a saldo delle relative spese;

— dalla seconda quota è trattenuta un'aliquota pari al 10% del contributo concesso che sarà erogata a saldo, a seguito di approvazione delle attività di verifica e controllo e di emanazione del decreto di concessione definitiva.

14.2 Fin dallo stesso giorno della disponibilità del contributo, l'impresa, avendo già provveduto ai propri adempimenti, può richiedere all'Ente gestore l'erogazione della singola quota.

14.3 Ciascuna delle quote è erogata successivamente la presentazione della richiesta di erogazione completa di tutti gli elementi previsti ed entro trenta giorni dall'esito favorevole del controllo effettuato dal competente organo preposto.

14.4 Ove ricorrano le condizioni, in ordine allo stato di attuazione del programma di investimento, l'impresa può richiedere l'erogazione cumulata della prima e della seconda quota. In tale caso si provvederà al ricalcolo dell'unica quota di contributo ed alla conseguente relativa rideterminazione del contributo totale concesso.

14.5 Nel caso di riduzione del programma di investimenti, o di non ammissibilità delle spese rendicontate, prima di procedere all'erogazione dei contributi, l'Ente gestore procede al ricalcolo della quota erogabile. Le eventuali compensazioni per contributi erogati in eccesso e per i relativi interessi, sono effettuate al momento dell'erogazione della seconda quota e del saldo. Gli interessi sono computati dal momento dell'erogazione all'impresa delle somme non dovute, comprensive delle eventuali relative maggiorazioni, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva.

14.6 Il contributo così rideterminato verrà confermato in via definitiva solo nel caso in cui le variazioni del programma di investimenti e le minori spese ammissibili non inficino la valutazione, fatte salve le condizioni di revoca totale o parziale di cui all'art. 18.

14.7 In nessun caso l'aumento delle spese sostenute dall'impresa, né altre condizioni, potranno comportare l'incremento del contributo spettante così come indicato nel decreto di concessione provvisoria di cui al punto 12.6.

14.8 Eventuali ulteriori condizioni relative alle modalità di rendicontazione ed erogazione potranno essere specificate nel decreto di concessione provvisoria.

14.9 Ai fini della prima e della seconda erogazione, l'impresa deve dimostrare di avere sostenuto spese di importo almeno pari rispettivamente al 50% e al 100% del valore del progetto approvato e di aver ottemperato all'apporto dei mezzi finanziari di cui al precedente art. 7 in proporzione all'ammontare dell'agevolazione richiesta.

14.10 Con la richiesta di erogazione l'impresa dichiara l'importo delle spese effettivamente sostenute alla data cui si riferisce lo stato di avanzamento del programma di investimenti. Per la determinazione dell'importo di spesa sostenuto, si fa riferimento alla data di effettivo pagamento dei titoli di spesa.

14.11 La prima quota del contributo può essere richiesta anche a titolo di anticipazione.

14.12 Per ottenere l'erogazione della prima quota di contributo a titolo di stato di avanzamento lavori (SAL), l'impresa deve trasmettere, unitamente alla domanda di erogazione, la seguente documentazione:

1) documentazione di spesa consistente negli originali delle fatture debitamente quietanzate o da altre documentazioni fiscalmente regolari, accompagnate da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore che ne comprovino l'avvenuto pagamento; sono utili, ai fini dell'erogazione della prima quota di contributo a SAL, anche gli account di opere e/o forniture;

2) autodichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante, attestante il mantenimento del requisito soggettivo ai fini dell'ammissibilità dell'impresa ai benefici previsti dal presente bando;

3) certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, certificato di iscrizione rilasciato dalla competente Camera di commercio fatta eccezione per le imprese di cui al punto 4.5;

4) nel caso in cui lo stato d'avanzamento riguardi opere murarie ovvero opere assimilabili e cioè suscettibili dei medesimi regimi autorizzativi: perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al sindaco, ovvero che le opere realizzate non necessitano di concessione, di autorizzazione né di comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività ivi svolta o da svolgere dall'impresa;

5) in caso di utilizzo di immobili preesistenti: perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che gli immobili preesistenti al programma ed interessati dalla realizzazione del programma stesso, anche se in locazione o in comodato, sono conformi alle relative concessioni e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione conforme all'attività stessa dall'origine, per intervenute variazioni in regime ordinario, ovvero a seguito di condono (in quest'ultimo caso la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione in sanatoria);

6) documentazione comprovante l'impegno ad apportare tutte le risorse finanziarie, prive di qualsiasi forma di aiuto di Stato, previste nel decreto di concessione ed in particolare:

a) nel caso di aumento del capitale sociale:

— copia autenticata del relativo verbale di assemblea straordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale l'aumento è destinato, con l'indicazione dell'apporto previsto per ogni singolo socio;

— copia autenticata dell'attestazione del deposito della delibera di aumento del capitale sociale presso il competente "registro delle imprese" ovvero dichiarazione del notaio in tal senso;

— copia autentica della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta al competente ufficio del registro;

b) nel caso di conferimento dei soci in conto aumento del capitale sociale:

— copia autenticata del relativo verbale del consiglio di amministrazione o del competente organo sociale che ha deliberato il conferimento con le relative quote o, per le società di persone, di una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale il conferimento è destinato;

— copia autentica della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta al competente ufficio del registro;

c) nel caso in cui siano previste forme di indebitamento a medio e lungo termine: copia autenticata della delibera degli enti creditizi;

7) documentazione comprovante l'effettivo versamento, in proporzione al contributo richiesto, delle risorse finanziarie di cui all'art. 7 privo di qualsiasi forma di aiuto di Stato, ed in particolare: copia autentica delle contabili bancarie comprovanti l'avvenuto versamento in merito all'aumento di capitale sociale o al conferimento in c/aumento di capitale sociale, atti di erogazione e quietanza o altra documentazione bancaria equivalente in merito agli eventuali finanziamenti bancari. Nel caso di imprese individuali:

copia delle contabili bancarie e copia delle dichiarazioni dei redditi e della documentazione contabile utili alla dimostrazione dell'incremento del patrimonio netto nella misura prevista;

8) documentazione comprovante il rispetto delle subordinazioni da parte dell'impresa alle eventuali condizioni previste dal decreto di concessione.

14.13 La prima quota può essere erogata anche a titolo di anticipazione; in tal caso alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

a) fidejussione bancaria o polizza assicurativa (schema allegato E) irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore dell'Assessorato regionale dell'industria, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 157/1995, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, per un importo pari all'anticipazione richiesta e di durata pari al periodo di 36 mesi dall'erogazione dell'importo garantito; sarà svincolata alla data in cui l'Ente gestore certifichi, con esito positivo, la compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento, corrispondente all'importo della detta prima quota erogata, e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca;

b) certificazione antimafia;

c) certificato di vigenza rilasciato dalla Camera di commercio competente territorialmente o autocertificazione;

d) autodichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante, attestante il mantenimento del requisito soggettivo ai fini dell'ammissibilità dell'impresa ai benefici previsti dal presente bando;

e) documentazione comprovante l'impegno ad apportare le risorse finanziarie di cui all'art. 7, nelle forme sopra specificate.

14.14 La seconda quota del contributo viene erogata al completamento del programma di spesa previa presentazione all'Ente gestore, entro e non oltre 60 giorni dalla "data di ultimazione", della documentazione finale di cui all'art. 15.

14.15 Dalla seconda quota è trattenuta un'aliquota pari al 10% del contributo concesso che sarà erogata a saldo a seguito dell'attività di verifica e controllo ed all'emanazione del decreto definitivo di concessione.

14.16 La spesa dovrà riferirsi ad interventi "ultimati" (punto 15.8) tale che la "data di ultimazione" non sia successiva al 730° giorno dalla data indicata nella comunicazione di cui al punto 13.2 del presente bando.

14.17 L'ammontare del contributo concesso è soggetto a ridefinizione solo in riduzione, al momento dell'erogazione a saldo, in relazione al tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammissibili ed alla effettiva realizzazione temporale degli stessi.

Art. 15

Documentazione finale di spesa

15.1 La documentazione finale di spesa consiste negli originali delle fatture debitamente quietanzate o dalle altre documentazioni fiscalmente regolari, accompagnate da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore che ne comprovino l'avvenuto pagamento.

15.2 Sulla documentazione di spesa originale, deve essere apposta, da parte dell'ente gestore, la seguente dicitura in maniera indelebile:

Spesa di € dichiarata per l'erogazione della
(prima, seconda) quota del contributo di cui al decreto dell'Assessorato regionale dell'industria n. del
Bando per l'attuazione dell'art. 137, lett. a), della legge n. 388/2000,
decreto dirigenziale n. del

Le spese di cui al presente documento non possono beneficiare di altri aiuti.

15.3 L'Ente gestore, verificata la documentazione finale di spesa, comunica la regolarità della stessa all'Assessorato, nonché gli esiti delle ispezioni e controlli eseguiti.

15.4 I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti.

15.5 Gli originali delle fatture relative all'investimento e la documentazione contabile devono essere conservati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di emanazione del decreto di concessione definitiva e resi disponibili in qualsiasi momento per eventuali verifiche compiute dalle autorità competenti sia nazionali che comunitarie.

15.6 La richiesta di erogazione della seconda quota deve essere accompagnata dalla seguente documentazione finale di spesa:

1) certificato di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA o albo artigianale, attestante la vigenza dell'impresa e l'assenza di procedure esecutive concorsuali o autocertificazione;

2) documenti di spesa così come specificato nel presente paragrafo;

3) dichiarazioni liberatorie dei fornitori;

4) documentazione comprovante l'intero apporto di mezzi finanziari esenti da aiuti di Stato di cui all'art. 7;

5) dichiarazione di ultimazione del programma in conformità al programma di spesa approvato, nonché l'impegno al mantenimento, nella Regione Sicilia e nell'originaria ubicazione, degli impianti e di tutti gli investimenti ammessi al contributo di cui al presente bando per un periodo di almeno 5 anni dalla "data di ultimazione dell'investimento".

15.7 L'impresa deve comunque tenere a disposizione dell'Amministrazione responsabile, per un periodo di almeno 5 anni dalla "data di ultimazione dell'investimento", copia dei contratti e/o lettere di incarico stipulati con riferimento alle spese di cui all'art. 6 del presente bando, per eventuali controlli.

15.8 Gli interventi si intendono "ultimati" quando sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a) gli impianti e lavori accessori sono stati completamente realizzati e resi funzionanti;

b) il relativo costo agevolabile è stato interamente fatturato all'impresa acquirente;

c) l'impresa richiedente abbia effettuato tutti i pagamenti a saldo per l'acquisto dei beni e dei servizi.

15.9 Si precisa, inoltre, che:

— la "data di ultimazione" dell'investimento è quella del pagamento dell'ultimo titolo di spesa da parte dell'impresa beneficiaria;

— la data di "entrata a regime" dell'iniziativa rappresenta il momento in cui gli investimenti oggetto del programma e tutti gli altri fattori "produttivi" sono in grado di assicurare il normale svolgimento dell'attività ed il raggiungimento degli obiettivi previsti; la data di entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo la data di ultimazione del programma;

— "l'esercizio a regime" è il primo anno solare intero successivo alla data di entrata a regime.

15.10 L'Assessorato dell'industria, anche tramite l'Ente gestore, può accertare in qualsiasi momento, sia il conseguimento dei risultati previsti sia la regolare effettuazione delle opere, nonché la loro conformità al progetto approvato e il mantenimento nella Regione Sicilia degli impianti e di tutti gli investimenti ammessi al contributo di cui al presente bando per un periodo di almeno 5 anni dalla "data di ultimazione dell'investimento".

15.11 Per i programmi già ultimati alla data di notifica del decreto di concessione provvisoria, la trasmissione della documentazione comprovante la spesa deve avvenire entro tre mesi da quest'ultima data. Alla scadenza dei tre mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi che, comunque, devono essere rassegnati con congruo anticipo, si procederà alla revoca delle agevolazioni ed al recupero dei contributi erogati.

15.12 Eventuali discordanze tra i dati forniti e quelli riscontrati in sede di accertamento di cui all'art. 17, determineranno la revoca parziale e totale del provvedimento di concessione provvisoria del contributo fatti salvi i criteri riportati all'art. 18.

15.13 Le fatture potranno essere restituite su richiesta del beneficiario titolare dei contributi concessi.

15.14 Le fatture estere dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

— traduzione giurata;

— documentazione bancaria relativa alla effettiva negoziazione della valuta estera al momento della transazione.

15.15 Le fatture e le altre spese, di importo unitario fino a € 103,29, possono essere documentate tramite dichiarazione del legale rappresentante che ne indichi, per ciascuna, il numero e l'importo e ne riepiloghi l'importo totale al netto dell'IVA. Tale facoltà può essere esercitata nel limite del 2% dell'importo totale delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.

Art. 16

Varianti

16.1 E' ammessa in via assolutamente straordinaria e per comprovati motivi documentati, la richiesta di variante in corso d'opera da apportare al progetto dell'intervento. L'eventuale richiesta deve essere inoltrata all'Ente gestore mediante plico raccomandato, debitamente sottoscritta e motivata dal richiedente il contributo e integrata da idonea documentazione giustificativa.

16.2 L'eventuale istanza di proroga al termine di ultimazione lavori, debitamente motivata e sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata all'Ente gestore prima della naturale scadenza di

tale termine. Nell'ambito di attuazione dell'intervento, tale facoltà è ammessa una volta soltanto e la durata massima della proroga non potrà essere superiore a quattro mesi.

16.3 La suddetta variante verrà esaminata dall'Ente gestore; l'esito di tale esame sarà comunicato al soggetto richiedente ed all'Assessorato regionale dell'industria nel termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

16.4 L'approvazione dell'istanza di variante, comunque, non può comportare l'aumento del contributo già concesso all'intervento originariamente ammesso né la modifica della data di disponibilità della quota del contributo concesso.

Art. 17

Verifiche e controlli

17.1 L'Ente gestore accerta la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto dell'intervento presentato (incluse le eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per l'inizio dei lavori e per il completamento dell'opera e tutto quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo.

17.2 L'Ente gestore esegue sopralluoghi, verifiche e controlli, sia in corso d'opera che ad intervento realizzato per un periodo massimo di cinque anni successivi alla realizzazione dello stesso.

17.3 L'Ente gestore adempie al soddisfacimento del requisito di cui al punto precedente in conformità alle disposizioni legislative della Comunità europea espresse nel regolamento CE n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. L 063 del 3 marzo 2001, con riferimento alle attività di controllo a campione previste all'art. 10 e che riguarderanno un numero significativo di progetti le cui spese ritenute ammissibili si riferiscono ad almeno il 5% del valore complessivo dei contributi concessi.

17.4 L'Assessore regionale per l'industria procede alla nomina, di funzionari o gruppi di funzionari del dipartimento regionale industria, di comprovata professionalità specifica, aventi funzione di ispezione e controllo per l'accertamento della corretta realizzazione dei programmi di investimento agevolato ai sensi del presente bando. Nell'ipotesi di carenza in organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, l'incarico di ispezione e controllo è affidato a soggetti esterni.

17.5 Gli addetti alle verifiche ispettive di cui al punto precedente, possono svolgere le funzioni di ispezione e controllo singolarmente o, riuniti in commissione, rispettivamente per le iniziative i cui costi di investimento siano inferiori o superiori a cinque milioni di euro.

17.6 Le verifiche ispettive si attivano dopo la produzione all'Ente gestore della documentazione finale di spesa, anche ai fini dell'emissione del decreto di concessione definitiva e dell'erogazione del 10% a saldo.

17.7 Gli addetti alle verifiche ispettive hanno il compito di effettuare le ispezioni e le verifiche, sugli interventi che hanno ottenuto i contributi, al fine di verificare le condizioni per la fruizione dei medesimi. In particolare i controlli, dovranno accertare:

- le date di inizio e fine lavori;
- la conformità dell'opera realizzata al progetto dell'intervento, oggetto del decreto di concessione del contributo;
- le caratteristiche degli impianti e dei macchinari installati in conformità a quelle dichiarate nel progetto dell'intervento;
- che l'opera è stata realizzata a regola d'arte e che è regolarmente in esercizio;
- la rispondenza della funzionalità e delle prestazioni dell'impianto a quanto indicato nel progetto dell'intervento;
- l'esclusiva pertinenza delle spese esposte all'unità locale oggetto del contributo;
- la corretta annotazione, nelle scritture contabili del proponente, delle spese sostenute e dichiarate;
- la conformità del programma di finanziamento ai requisiti previsti dal presente bando.

17.8 Gli addetti alle verifiche ispettive danno evidenza del proprio operato mediante la redazione di un processo verbale di visita e di una relazione, eventualmente redatti anche in forma contestuale; nella relazione deve essere esposto, in forma particolareggiata, l'esito dell'ispezione e dei controlli effettuati e, quando ne ricorra il caso, deve essere proposto quale provvedimento adottare posto che si riscontrino difformità con quanto previsto dal progetto dell'intervento ammesso a contributo. Le operazioni di ispezione e controllo devono essere ultimate entro 180 giorni dalla "data di ultimazione" dell'intervento soggetto a verifica, con la trasmissione, entro lo stesso termine, all'Assessorato regionale dell'industria del rapporto finale.

17.9 Agli addetti alle verifiche ispettive spetta un compenso determinato sulla base della seguente formula:

$$C = \text{INV}_i k + 260,00$$

dove:

- C è l'importo del compenso, espresso in euro;
- INV_i è l'importo dell'investimento indicato nel quadro 4 della scheda tecnica allegato D espresso in euro ed eventualmente rideterminato al ribasso dall'Ente gestore in sede di valutazione istruttoria;
- K è il risultato della seguente espressione: $\log(0,079\text{INV}_i^{0,665}) / \log \text{INV}_i$;
- 260 è l'importo in euro del rimborso forfetario per spese di viaggio, vitto ed eventuale pernottamento.

Sono comunque fissati i compensi minimo e massimo nella misura corrispondente a quelli determinati in relazione, rispettivamente, agli importi degli investimenti INV_i pari a € 1.549.000,00 e € 25.823.000,00.

17.10 Gli oneri per le attività ispettive sono sostenuti dal soggetto richiedente il contributo di cui al presente bando.

17.11 I compensi spettanti agli addetti alle verifiche ispettive sono liquidati successivamente alla presentazione del rapporto finale di cui al punto 17.8.

17.12 Il soggetto richiedente il contributo liquida i compensi all'Assessorato regionale dell'industria con le modalità che saranno rese note; l'Assessorato regionale dell'industria corrisponde il compenso dovuto agli addetti alle verifiche ispettive successivamente alla trasmissione del rapporto finale di cui al punto 17.8 ed al riscontro favorevole, da parte dell'Assessorato regionale dell'industria dell'esito positivo degli accertamenti di cui al punto 17.7. L'avvenuto riscontro favorevole del rapporto finale della verifica ispettiva, è condizione necessaria per l'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse all'impresa richiedente ed emissione del provvedimento di concessione definitiva.

17.13 E' fatta salva, comunque, la facoltà dell'Amministrazione regionale di effettuare ulteriori verifiche sia sulle attività dell'Ente gestore che direttamente sulle attività delle imprese limitatamente agli aspetti collegati al rilascio dei contributi previsti dal presente bando.

Art. 18

Decadenza e revoca del contributo

18.1 Si procede alla revoca totale del contributo concesso e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, nei seguenti casi:

- qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi, superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali: ai fini di cui sopra, anche i valori finali degli indicatori sono ponderati con i pesi attribuiti ai singoli parametri per il calcolo del punteggio di cui al punto 10.4 del presente bando; tale valutazione potrà essere fatta durante l'attuazione dell'investimento ed entro cinque anni dalla data di realizzazione dell'intervento;
- qualora venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in un "settore" escluso dall'accesso ai benefici previsti dal presente bando; tale valutazione potrà essere fatta nel corso di realizzazione del programma di investimento ed entro cinque anni dalla data di realizzazione dell'intervento;
- qualora il mancato rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 8 venga rilevato nel corso di accertamenti e verifiche ispettive, senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione;
- mancata rendicontazione entro i termini stabiliti dal presente bando;
- il beneficiario rilasci dichiarazioni non veritiere;
- l'assenza o l'inadeguatezza della strumentazione di verifica prescritta al precedente punto 5.3 in grado di consentire la misura dei parametri caratterizzanti l'iniziativa al fine di quantificare i vantaggi energetici.

18.2 Si procede alla revoca parziale del contributo concesso e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, anche nei seguenti casi:

- mancata realizzazione dell'intervento entro il termine di cui al punto 13.3, o entro il termine conseguente all'approvazione di una eventuale istanza di variante concessa in virtù delle condizioni espresse all'art. 16; in particolare la revoca interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- qualora per le stesse spese oggetto della domanda di contributo sono state ottenute agevolazioni previste da altre norme sta-

tali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, la revoca riguarda soltanto le agevolazioni riferite ai singoli beni oggetto del medesimo programma di investimenti e qualora tale cumulo sia stato oggetto di specifica dichiarazione rilasciata dal beneficiario successivamente la conoscenza del diritto al contributo e prima dell'erogazione delle agevolazioni;

— qualora dai controlli effettuati si evidenzi l'insussistenza delle condizioni previste dal presente bando;

— qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di ultimazione dell'investimento; in tali circostanze la revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, l'impresa comunica tempestivamente all'ente gestore l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui all'art. 17 senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato. Ai fini di cui sopra, l'Ente gestore invia all'Assessorato regionale dell'industria il proprio motivato parere circa la necessità di ricorrere

alla revoca totale o parziale delle agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare, e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.

18.3 In caso di revoca dei contributi, il beneficio è restituito dall'impresa, integralmente o parzialmente in misura proporzionale all'inadempimento riscontrato, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

18.4 Per le revocche dei benefici e l'applicazione di sanzioni trovano attuazione le disposizioni di cui agli artt. 190 e 191 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000.

18.5 Le somme restituite sono versate in entrata nel bilancio della Regione.

Art. 19

Norme di salvaguardia

19.1 La richiesta di partecipazione ai benefici previsti dal presente bando presuppone l'accettazione, da parte del soggetto richiedente, di tutta la disciplina regolamentata dallo stesso. Per le parti non espressamente regolamentate valgono le norme di carattere generale applicabili e, in particolare modo, si rinvia a:

— disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 37 del 3 febbraio 2001;

— regolamento CE n. 1159/2000 "Modalità d'applicazione in materie di informazione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali".

19.2 Nel caso in cui il soggetto beneficiario ponga in essere attività fraudolente, emerse ed accertate in seguito a controlli ispettivi o ad iniziative giudiziarie, finalizzate al percepimento di aiuti di Stato di qualsiasi fonte, oltre al recupero delle somme già erogate, al medesimo soggetto sarà preclusa la possibilità di accedere ad ulteriori benefici in virtù di successivi programmi di incentivazione.

Allegato A

DEFINIZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

(Estratto della raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, *Gazzetta Ufficiale* L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36)

Definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese adottata dalla Commissione

Art. 1

Impresa

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Art. 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Art. 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può, tuttavia, essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.

3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'art. 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Art. 4

Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constatata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'art. 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Art. 5

Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;

b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

c) dai proprietari gestori;

d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Art. 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

Allegato B

SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

(da redigere in carta legale)

Spett.le Banca Nuova S.p.A.
Via Gioacchino Vaglica, 22
90141 Palermo

Oggetto: Riportare la dicitura di cui al punto 11.2 del bando.

Il/La sottoscritt (*nome cognome*) in qualità di legale rappresentante del/della (*denominazione/ragione sociale, natura giuridica, sede legale e amministrativa, codice fiscale e/o partita IVA*) chiede un contributo ai sensi del (*citare gli estremi del bando o del provvedimento*),

relativo all'oggetto, a fronte dell'investimento di € (costo iniziativa INVi) per l'iniziativa: (breve descrizione) da realizzare a (indicare il sito, comune e provincia).

Si allega alla presente domanda un elenco dettagliato e sottoscritto della documentazione trasmessa.

Dichiara, inoltre, che per l'iniziativa non sono stati richiesti/ottenuti altri finanziamenti per i medesimi costi di cui si chiede il contributo (1)

Le persone con le quali codesto Assessorato potrà prendere contatto per ulteriori chiarimenti sono (nomi, qualifiche, indirizzi e recapiti telefonici):

Ai fini della concessione del suddetto contributo, il/la sottoscritt..... intende avvalersi di un'intensità di aiuto in termini di ESL pari a (indicare la quota percentuale di cui ci si intende avvalere approssimata alla seconda cifra decimale).

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/96, autorizzo, inoltre, l'Assessorato regionale dell'industria e l'Ente gestore designato, al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità pertinenti lo svolgimento delle procedure previste per l'accesso ai contributi di cui in oggetto.

..... data

Firma

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38)

Estremi del documento di riconoscimento

Firma del funzionario incaricato al ricevimento della documentazione

(1) Nel caso in cui siano stati richiesti altri finanziamenti, indicare gli estremi dei provvedimenti di riferimento.

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(rilasciata ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445

pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2001)

Oggetto:
(riportare la dicitura di cui al punto 11.2 del bando)

Io sottoscritt
(nome cognome)

nat..... a prov. il
residente a prov.
via n. c.a.p.
in qualità di legale rappresentante del/della

(denominazione/ragione sociale, natura giuridica, sede legale e amministrativa, codice fiscale o partita IVA)

Valendomi delle disposizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole di quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, di decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e punito ai sensi degli artt. 483 e 485 del codice penale,

Dichiaro

a) che i costi per i quali si richiede il contributo, sono quelli strettamente necessari al raggiungimento dell'obiettivo del risparmio energetico;

b) la veridicità dei dati contenuti nella domanda "Allegato A" e nella scheda tecnica "Allegato C", e nella documentazione allegata;

c) che non sono stati già richiesti o ottenuti finanziamenti, a qualsiasi titolo, per le stesse categorie di spese di cui si chiede l'agevolazione;

d) l'assunzione dell'impegno a utilizzare nella Regione Sicilia gli investimenti agevolati e a non distoglierli dall'uso previsto, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di ultimazione degli stessi;

e) l'impegno al rispetto della normativa vigente in tema di emissioni in atmosfera (D.P.R. n. 203/88), scarichi di acque reflue (decreto legislativo n. 152/99) e smaltimento dei rifiuti.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/96, autorizzo, inoltre, l'Assessorato regionale dell'industria e l'Ente gestore da questo designato al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità pertinenti lo svolgimento delle procedure necessarie all'erogazione del contributo di cui all'oggetto.

..... data

Firma

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38)

Estremi del documento di riconoscimento

Firma del funzionario incaricato al ricevimento della documentazione

SCHEDA TECNICA

Guida alla compilazione

Leggere attentamente prima di procedere alla compilazione della scheda

Premesse

La scheda tecnica è stata concepita prendendo come guida il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato del 7 maggio 1992 e la circolare 7 maggio 1992, n. 220/F (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 22 giugno 1992) emanati per l'applicazione dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Obiettivi

La scheda tecnica si prefigge gli obiettivi di:

- identificare parametri di valutazione omogenei per le diverse iniziative oggetto di richiesta di contributo;
- consentire una facile e univoca valutazione della domanda da parte dei funzionari addetti.

E' essenziale che i contenuti della scheda siano strettamente congruenti con i contenuti di maggior dettaglio della documentazione di base, consistente in progetto dell'intervento ed annessa relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa.

Articolazione

La prima sezione della scheda, comprendente i quadri da 1 a 10, raccoglie informazioni generali sul proponente, sull'iniziativa, sui costi e relativa copertura finanziaria, sul programma dei lavori, sulla situazione autorizzativa.

Dalla compilazione del quadro 9, in particolare, si deve evincere la cantierabilità dell'iniziativa.

La seconda sezione costituisce la parte tecnica vera e propria della scheda. Essa deve essere compilata in tutte le parti necessarie a consentire il corretto calcolo degli indici di merito essenziali per la determinazione dell'ammissibilità e per la definizione della graduatoria.

La sezione si propone, specificatamente, di:

- quantificare l'energia primaria risparmiata in relazione alle iniziative di miglioramento dell'efficienza energetica adottate per unità di capitale investito;
- quantificare le quantità di gas climalteranti evitate valutate in chilogrammi di CO₂ equivalenti;
- quantificare il costo dell'energia risparmiata nella vita convenzionale dello stesso;

Norme generali per la compilazione delle schede

E' necessario compilare i quadri, in tutte le parti pertinenti all'iniziativa, nella maniera più completa possibile, seguendo attentamente le presenti note nonché le eventuali note specifiche di ciascun quadro. Le parti che dovessero essere ritenute non pertinenti, per la particolare situazione progettuale, devono comunque essere annullate, ciò al fine di evitare omissioni o lacune involontarie.

Trattandosi di interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica nelle PMI, i quadri pertinenti relativi alla situazione "prima dell'iniziativa", ad esempio, devono comunque essere compilati per potere valutare il miglioramento effettivo raggiungibile con l'attuazione dell'iniziativa.

Nel caso in cui, stante le particolari caratteristiche dell'iniziativa, alcuni quadri non siano parzialmente o totalmente compilabili, ne sarà data giustificazione nello spazio riservato alle note nel quadro 27.

Si precisa che per ogni istanza di contributo può essere presentato un solo progetto dell'intervento. Per ogni progetto deve essere compilata una singola scheda.

Per il calcolo degli investimenti supplementari aggiornati "A_a" è richiesta la suddivisione degli stessi per anno, quadro n. 7; tali valori possono essere soggetti a rideterminazione da parte dell'ente gestore in sede di valutazione tecnica amministrativa delle iniziative.

Modello di calcolo del contributo concedibile

Il contributo concedibile in conto impianti è calcolato secondo l'intensità massima di aiuto prevista dal bando e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria vigente, espressa in Equivalente sovvenzione netta (ESN) e/o Equivalente sovvenzione lorda (ESL).

Il sistema di calcolo secondo le intensità massime espresse in ESN e ESL tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente dalle imposte.

Per il calcolo del contributo da concedere si seguono le fasi seguenti:

— l'impresa richiedente indica, nella scheda tecnica quadro 4, le spese relative agli investimenti e, dopo avere seguito le istruzioni riportate nella scheda, la suddivisione delle stesse per anno solare, con riferimento alle date presunte dei relativi titoli, ancorché quietanzati o comunque pagati successivamente;

— dette spese, nella misura ritenuta ammissibile dall'Ente gestore, sono aggiornate all'anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti, così come definita al punto 3.2 del bando (si veda la formula per l'aggiornamento riportata nel seguito del presente allegato);

— l'ammontare delle spese aggiornate è moltiplicato per la misura agevolativa massima spettante, procedendo separatamente nel caso detta misura sia espressa parte in ESN e parte in ESL; il risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo dei contributi netti aggiornati concedibili;

— detto ammontare è rivalutato, sempre con riferimento all'anno solare, sulla base del piano di disponibilità delle agevolazioni, indicato all'art. 14 del bando;

— limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna quota così determinata è incrementata della relativa imposizione fiscale, aggiornata all'anno solare della disponibilità della quota medesima;

— sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL si ottiene la quota dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile;

— la somma delle due quote così determinate costituisce l'ammontare dei contributi concedibili che sarà indicato nel decreto di concessione.

Ai fini di cui sopra:

— per anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti si intende quello relativo alla data del primo dei titoli di spesa ammissibili;

— il tasso da applicare per le operazioni di aggiornamento/rivalutazione è fissato con decreto del Ministero delle attività produttive, sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione europea che pubblica il predetto tasso sul sito Internet ufficiale della CE all'indirizzo http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html ed è quello in vigore alla data di avvio a rea-

lizzazione del programma di investimenti. In via presuntiva, nel caso di programmi ancora da avviare alla data della formazione delle graduatorie, si applica il tasso vigente alla data del termine ultimo per la presentazione delle domande;

— per la determinazione dell'imposizione fiscale:

a) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali ammortizzabili, si conviene che ciascuna delle due quote del contributo erogato concorra indirettamente alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali, a partire dall'esercizio in cui la stessa è resa disponibile e per un numero di esercizi pari al periodo convenzionale medio di ammortamento della categoria di spesa (quadro 4) cui i beni stessi appartengono; il periodo convenzionale medio di ammortamento relativo a ciascuna categoria di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore massimo e quello minimo di ammortamento fiscale vigente per i beni riconducibili alla categoria di spesa stessa, è come di seguito individuato:

— progettazione, studi e assimilabili: 10 anni;

— opere murarie e assimilabili: 21 anni;

— macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni;

b) per quanto concerne l'intero programma di investimenti, tenuto conto di quanto sopra, si conviene che ciascuna delle due quote di contributo erogato concorra, direttamente o indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in un numero medio di esercizi "m" così determinato:

— si moltiplica l'importo delle spese ammissibili relative a ciascuna categoria di spesa di cui alla precedente lett. a) per il periodo convenzionale medio della categoria di spesa stessa come ivi individuato;

— si divide la somma dei prodotti così ottenuti per l'ammontare delle spese complessivamente ammissibili arrotondando il risultato per eccesso alla prima cifra decimale.

Ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le società di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

L'ammontare delle agevolazioni come sopra calcolato è rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare, nonché dell'effettivo tasso di attualizzazione nel caso in cui lo stesso, al momento della concessione, sia stato assunto in via presuntiva per le motivazioni sopra esposte. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in sede di concessione.

La formula per il calcolo del contributo secondo le misure espresse in ESN ed ESL è di seguito riportata:

calcolo degli investimenti supplementari (sovraccosti, SVC), attualizzati:

$$A_a = A_0 + A_1/q + A_2/q^2 + \dots + A_k/q^k$$

calcolo del costo ammissibile

$$A = A_a - (C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5) - B_a - B_b$$

calcolo della singola quota erogabile:

$$e = A \cdot q^n \cdot F_r \cdot [ESL + ESN / [1 - (1/m)^t \cdot F_{ap}]]$$

valore della prima quota (pari al 50% del contributo totale)

$$CC = e \cdot 2$$

valore del contributo totale da erogare

dove:

A_a investimenti supplementari attualizzati;

A ammontare dei costi ammissibili del programma attualizzati all'anno di avvio a realizzazione del programma;

A_0 ammontare degli investimenti supplementari ("sovraccosti", quadro 5) supplementari del programma effettuati nell'anno solare di avvio a realizzazione del programma;

A_1 ammontare degli investimenti supplementari del programma effettuati nel primo anno solare successivo a quello di avvio a realizzazione del programma;

A_2 ammontare degli investimenti supplementari del programma effettuati nel secondo anno solare successivo a quello di avvio a realizzazione del programma;

A_k ammontare degli investimenti supplementari del programma effettuati nel k-esimo anno solare successivo a quello di avvio a realizzazione del programma;

k numero di anni solari intercorrenti tra quello di avvio a realizzazione del programma e quello della sua ultimazione;

q $(1 + i)$ = fattore di rivalutazione annua;

i tasso di attualizzazione annuo vigente alla data di avvio a realizzazione del programma, espresso in punti percentuali/100 (es.: per un tasso del 4,43%, $i = 0,0443$);

B_a benefici aggiuntivi attualizzati ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto in seguito all'attuazione dell'investimento dovuti ad eventuale aumento di capacità;

B_b benefici attualizzati ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto dovuti ad eventuali produzioni accessorie aggiuntive in seguito all'attuazione dell'investimento;

C_1 i valori C_1, C_2, C_3, C_4, C_5 , sono il risparmio di spesa attualizzato ottenuto nei primi cinque anni di vita dell'impianto in seguito all'attuazione dell'investimento per il risparmio energetico (vedi nota quadro 4);

F_r $i \cdot q / (q^2 - 1)$ = fattore di rateizzazione in due rate annuali costanti

e ammontare di ciascuna delle due quote costanti annuali erogabili;

CC contributo concedibile totale;

n numero di anni solari intercorrenti tra quello di avvio a realizzazione del programma e quello della prima disponibilità (n è negativo nel caso in cui la disponibilità della prima quota sia antecedente a quella di avvio a realizzazione del programma); es.: avvio del programma a dicembre 2000, prima disponibilità giugno 2001, $n = 1$; avvio febbraio 2001, prima disponibilità giugno 2000, $n = -1$;

ESL misura massima delle agevolazioni in equivalente sovvenzione lordo consentita, espressa in punti percentuali/100 (es.: per una misura del 20%, $ESL = 0,20$);

ESN misura massima delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto consentita, espressa in punti percentuali/100 (es.: per una misura del 35%, $ESN = 0,35$);

t aliquota fiscale vigente per le società di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, espressa in punti percentuali/100 [es.: per un'aliquota del 41,25%, $t = 0,4125$ (sarà cura del soggetto proponente e dell'Ente gestore adottare l'aliquota fiscale in vigore applicata alle società, data dall'IRPEG e dall'IRAP)];

F_{ap} $(q^m - 1) / (i \cdot q^m)$ = fattore di accumulazione di m rate annuali costanti posticipate;

m numero medio di esercizi (ponderato con le spese per categorie, vedi quadro 7) in cui, convenzionalmente, ciascuna delle quote erogate concorre, parte direttamente e parte indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria.

Modello di calcolo degli indici energetici

Gli indici energetici saranno calcolati, eseguendo un bilancio di tutte le forme di energia consumate o prodotte all'interno di una frontiera ideale delimitante gli impianti che, a seguito dell'iniziativa, comportino conseguenze sul bilancio energetico attraverso variazioni del consumo di fonti primarie e/o variazioni di produzioni ed assorbimenti di energia elettrica, meccanica e termica.

Si sottolinea che la frontiera dovrà essere individuata in modo da consentire una facile valutazione dei flussi energetici mediante l'utilizzo di contatori di energia, bollette, fatture di acquisto di combustibile, denunce U.T.F. etc.. In quest'ottica, per semplicità o nei casi di incertezza, la frontiera potrebbe includere l'intero stabilimento.

Nella scheda tecnica, il bilancio energetico è eseguito prendendo in considerazione, i consumi di energia primaria, le produzioni e gli assorbimenti, di energia elettrica e termica. Tali grandezze sono rese omogenee tra loro calcolando un corrispondente quantitativo convenzionale di energia primaria in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP), tramite le seguenti convenzioni:

- energia elettrica - 1 kWh = 2.300 kcal = 0,00023 TEP (230 grammi di petrolio); (tale equivalenza deriva dall'assumere un consumo ENEL di 2.300 kcal per ciascun kWh messo a disposizione dell'utente in Media Tensione supponendo un rendimento complessivo medio di produzione e distribuzione del 37% circa); con tale assunzione 1 GJ elettrico equivale a 0,064 TEP di energia primaria.
- energia termica - l'energia termica è considerata prodotta da un generatore di calore con un rendimento pari a 0,85; con tale assunzione 1 GJ di energia termica utile (acqua o aria calda o vapore) equivale ad un consumo primario 0,0282 TEP.
- idrocarburi e combustibili fossili e solidi - il consumo energetico di tali combustibili, calcolato in GJ, è convertito in consumo primario, espresso in TEP, utilizzando il fattore di conversione "1GJ=0,024 TEP";
- fonti rinnovabili - nello sfruttamento dell'energia disponibile da tali fonti si considera nullo il corrispondente consumo convenzionale di fonti primarie (1).

Il bilancio energetico, valutato su base annua, prima e dopo l'iniziativa, è effettuato, in termini di energia primaria, come differenza tra le produzioni nette di energia elettrica e termica ed i relativi consumi di idrocarburi. Per gli impianti di cogenerazione, vanno comunque rispettate le condizioni riportate al punto 3.4 del presente bando.

(1) Nella scheda tecnica (quadri n. 16 e 17), sono riepilogati i consumi delle fonti primarie (idrocarburi ...) e il contenuto energetico annuo delle fonti alternative teoricamente disponibile. Il contenuto energetico di queste ultime, tuttavia, non è computato, ovviamente, in termini di consumi primari (TEP).

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INDUSTRIA

Interventi diretti a contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese siciliane

Art. 1, comma 4, lett. a), della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6

| | |
|---|---|
| Iniziativa relativa all'intervento: <ul style="list-style-type: none"> 1a. aumento dell'efficienza energetica dei forni ed essiccati <input type="checkbox"/> 1b. recupero di calore di processo <input type="checkbox"/> 1c. miglioramento delle coibentazioni tecnologiche <input type="checkbox"/> 2a. diminuzione delle perdite per effetto joule nei conduttori elettrici (aumento sezione conduttori elettrici) <input type="checkbox"/> 2b. rifasamento linee elettriche <input type="checkbox"/> 2c. miglioramento del rendimento energetico degli impianti di pompaggio, compressione, ventilazione ed in genere degli impianti tecnici per la produzione di calore e freddo anche tramite sistemi automatici di accensione, spegnimento, regolazione e controllo <input type="checkbox"/> 3a. miglioramento dell'efficienza energetica del sistema di illuminazione degli ambienti di lavoro, anche tramite sistemi automatici di accensione, spegnimento, adeguamento automatico del flusso luminoso <input type="checkbox"/> 4a. miglioramento dell'efficienza energetica del sistema di riscaldamento e/o raffrescamento degli ambienti di lavoro, anche tramite sistemi automatici di accensione, spegnimento, adeguamento automatico al carico termico <input type="checkbox"/> 4b. diminuzione della dispersione del calore dagli ambienti di lavoro, incluso le celle frigorifere <input type="checkbox"/> 5a. realizzazione di impianti di cogenerazione <input type="checkbox"/> 5b. adeguamento degli impianti aziendali a seguito di allaccio alla rete metano <input type="checkbox"/> | Riservato all'ente gestore Data di spedizione plico Protocollo n. Data Posizione |
| Organismo proponente (denominazione): | Titolo dell'iniziativa: |

Si dichiara che le informazioni ed i dati riportati nella presente scheda sono pienamente conformi a quanto contenuto nel progetto esecutivo e nella documentazione allegati.

| | | |
|------------|--------------------|--------------------|
| | Il progettista | Il proponente |
| Data | | |
| | timbro e firma (*) | timbro e firma (*) |

(*) Firma autenticata o allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

1. ORGANISMO PROPONENTE

Microimpresa Piccola impresa Media impresa

Denominazione sociale (per esteso):

Codice fiscale o partita IVA:

Sede legale (indicare il recapito):

Sede amministrativa:

Settore di appartenenza (*):

Principali tipologie di prodotto:

.....

Responsabile dell'iniziativa:

Posizione nell'ambito dell'azienda:

Recapito telefonico: Telefax: E-mail:

(*) Indicare la classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea (CPA 2002), riportata dal regolamento CE n. 204/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 36 del 6 febbraio 2002 (specificando inoltre le tipologie produttive).

2. ALTRE CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO PROPONENTE

Capitale sociale: €

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| | 200..... | 200..... | 200..... |
|--|----------|----------|----------|

Fatturato degli ultimi tre esercizi:

Numero di dipendenti in ULA (*):

(*) Precisazioni per il calcolo del numero degli occupati in ULA

- Nel caso di dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione, il numero di ULA corrisponde al numero dei dipendenti.
- Nel caso di dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione, il numero di ULA cui corrisponde ciascun occupato si ottiene dividendo il numero di mesi di lavoro per dodici.
- Nel caso di dipendenti occupati a tempo parziale per tutto l'anno preso in considerazione, il numero di ULA cui corrisponde ciascun occupato è proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto di lavoro e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Per esempio, se il contratto collettivo prevede l'effettuazione di 36 ore settimanali e il contratto part-time prevede l'effettuazione di 18 ore, il numero di ULA per dipendente sarà 0,5.
- Nel caso di dipendenti occupati a tempo parziale per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione, occorre moltiplicare il valore calcolato al punto precedente per il numero di mesi di occupazione espresso in dodicesimi. Per esempio, se il contratto part-time prevede l'effettuazione del 50% delle ore del contratto collettivo ed il contratto è per sei mesi, l'ULA sarà: $0,5 \times (6/12) = 0,25$.

3. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INIZIATIVA

Titolo dell'iniziativa:

Sito dell'iniziativa:

Date effettive o previste relative al programma di investimenti (indicazione obbligatoria vedi 3.2 e 15.9 del bando):

a) data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma:

b) data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma:

c) data (gg/mm/aaaa) di entrata a regime:

SVC = €

Il richiedente deve indicare la metodologia adottata per l'individuazione del SVC facendo riferimento al presente quadro della scheda tecnica.

6. BENEFICI AGGIUNTIVI

Allo scopo di determinare il costo ammissibile "A" dell'intervento (vedi punto 6.2 del bando) è necessario valutare i valori B_a e B_b così come appresso definiti:

- B_a benefici aggiuntivi attualizzati ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto in seguito all'attuazione dell'investimento dovuti all'eventuale aumento di capacità;
- B_b benefici attualizzati ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto dovuti alle eventuali produzioni accessorie aggiuntive in seguito all'attuazione dell'investimento;

 $B_a = €$ $B_b = €$

Il richiedente deve esporre la metodologia ed i criteri adottati per il calcolo dei benefici fornendo motivazioni adeguate e documentate facendo riferimento al presente quadro della scheda tecnica.

Nel caso in cui non si preveda alcun aumento di capacità e/o produzione accessoria aggiuntiva dipendente dall'attuazione dell'investimento di cui si chiede l'agevolazione, il richiedente il contributo dovrà dare evidenza di tale circostanza fornendo apposita garanzia nella forma di "Dichiarazione sostitutiva" rilasciata ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 - pubbl. nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2001.

7. PROGRAMMA LAVORI PER CATEGORIA DI SPESA

Suddivisione delle spese di cui al quadro 5 per anno solare a partire da quello di avvio a realizzazione del programma di investimenti indicato nel quadro 3 della presente scheda (1)

| Descrizione | Anno di avvio | Anno 1° | Anno 2° | Anno | Anno di 1° esercizio (2) |
|---|------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| a) | | | | | |
| b) | | | | | |
| c) aumento efficienza forni, essiccatoi | | | | | |
| » recupero calore di processo | | | | | |
| » miglioramento coibentazioni tecnologiche | | | | | |
| » aumento sezione conduttori elettrici | | | | | |
| » rifasamento linee elettriche | | | | | |
| » miglioramento rendimento impianti di processo | | | | | |
| » miglioramento efficienza illuminazione | | | | | |
| » miglioramento efficienza sistemi di riscaldamento/raffrescamento ambienti di lavoro | | | | | |
| » diminuzione dispersione calore ambienti di lavoro | | | | | |
| » impianti di cogenerazione | | | | | |
| » adeguamento impianti al metano | | | | | |
| d) | | | | | |
| <i>Totale (3)</i> | $A_0 =$ | $A_1 =$ | $A_2 =$ | $A_k =$ | |
| <i>Totale eventualmente rideterminato (riservato all'Ente gestore)</i> | | | | | |

(1) E' richiesta la suddivisione in categorie di spese, per il calcolo del numero medio di esercizi in cui, convenzionalmente, ciascuna delle quote di contributo erogabili concorre, parte direttamente e parte indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa destinataria.

(2) Vedi punto 15.9 del bando.

(3) La somma $A_0 + A_1 + A_2 + \dots + A_k$ deve essere uguale al sovraccosto SVC.

13. GENERATORI DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA (situazione interna alla frontiera, dopo l'iniziativa)

13.1. Impianti elettrici

| | Tipo (1) | N. di unità N | Potenza elettrica unitaria nominale (kW) P | Potenza elettrica complessiva (kW) NxP | N o R (4) | Note: |
|---|-------------|-------------------------|---|---|--------------|--|
| 1 | | | | | | (1) CPC: turbina a vapore a contropressione; CSC: turbina a condensazione e spillamento; TEC: turbina a gas; CIC: motore a combustione interna; EOL: generatore eolico; FOT: impianto fotovoltaico; ALTRI: altri sistemi. (2) GVS: generatore di vapore saturo; GVT: generatore di vapore surriscaldato; RVS: generatore a recupero di vapore saturo; RVT: generatore a recupero di vapore surriscaldato; GT: generatore di gas caldo; RAC: generatore a recupero di aria calda; PCC: postcombustione in caldaia; PVC: post-combustore in vena. (3) Riferita al potere calorifico inferiore del combustibile in ingresso. (4) Nei casi di potenziamento o modifica di impianto, indicare se si tratta di componente nuovo (N) o riutilizzato, dal vecchio, con o senza modifiche (R). |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

13.2. Generatori di calore

| | Tipo (2) | N. di unità N | Potenza termica unitaria nominale (kW) (3) P | Potenza termica complessiva (kW) NxP | Caratteristiche fluido termovettore | | | | Tipo di combustibile normalmente usato |
|---|-------------|-------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|
| | | | | | Tipo | Temperatura (°C) | Pressione (bar) | Portata (kg/s) | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

14. DESTINAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

14.1. Indicare la normale destinazione dell'energia elettrica e/o termica prodotte (produzione interna alla frontiera prima dell'intervento)

14.2. Indicare la normale destinazione dell'energia elettrica e/o termica prodotte (produzione interna alla frontiera dopo l'intervento)

15. SPECIFICHE ESSENZIALI DEI PRINCIPALI COMPONENTI (1)

Specifiche del componente [di cui al precedente schema o quadro, n.]

.....

.....

.....

Specifiche del componente [di cui al precedente schema o quadro, n.]

.....

.....

.....

(1) Compilare per i principali componenti (motore primo, generatore di calore, generatore elettrico, coibente, inverter etc..) desumendo i dati dalle specifiche di ordinazione o di progetto.

16. CONSUMI ANNUI DI FONTI PRIMARIE (1) (fonti primarie di ingresso, situazione prima dell'iniziativa)

| Vettori energetici (2) | A p.c.i. GJ/ (5) | B Quantità media ultimo triennio (6) | C = AxB contenuto energetico GJ | Equivalenza convenzionale TEP (7) |
|---|------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Idrocarburi (3) e combustibili solidi (4) | | | | |
| <i>Totale 1</i> | | | | |
| Fonti alternative (8) | | | | // // // // // // |
| <i>Totale 2</i> | | | | // |
| Consumo totale di fonti primarie (<i>Totale 1 + Totale 2</i>) | | | | |
| | | | Ci | Ci* |

Note:

- (1) Riportare i consumi relativi agli impianti interni alla frontiera di bilancio definita nella guida alla compilazione.
(2) Se contenuti all'interno della frontiera energetica, tenere in considerazione anche i consumi di eventuali dispositivi di post-combustione e di caldaie di integrazione.
(3) Includere eventuali gas combustibili non idrocarburi, p.e. monossido di carbonio e idrogeno.
(4) Esclusi quelli compresi nelle fonti rinnovabili.
(5) Indicare il valore numerico del potere calorifico inferiore (p.c.i.) seguito dall'unità di misura. Usare come unità di misura GJ/t o GJ/Nm³ a seconda che si tratti di combustibili solidi e liquidi o di gas.
(6) Effettuare la media degli ultimi tre anni allegando opportuna documentazione.
(7) Si tratta di una convenzione, esemplificativa, d'equivalenza energetica valida ai soli fini d'utilizzazione della presente scheda per la determinazione del vantaggio energetico. Il consumo equivalente convenzionale si ottiene moltiplicando il consumo energetico espresso in GJ per:
0,024 nel caso degli idrocarburi e dei combustibili solidi;
0 nel caso delle fonti alternative.
(8) Energia complessivamente disponibile allo sfruttamento dalle fonti: solare, eolico, geotermia, biomassa, da utilizzo energetico di scarti di lavorazione (es. quantità d'energia incidente annualmente sulla superficie dei pannelli fotovoltaici o sull'area rotorica dei generatori eolici o legata alla quantità annua di residui di lavorazione etc.).

17. CONSUMI ANNUI DI FONTI PRIMARIE (1) (dopo l'iniziativa e dei soli impianti interni alla frontiera di bilancio)

| Vettori energetici (2) | A p.c.i. GJ/ (5) | B Quantità media ultimo triennio (6) | C = AxB contenuto energetico GJ | Equivalenza convenzionale TEP (7) |
|---|------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Idrocarburi (3) e combustibili solidi (4) | | | | |
| <i>Totale 1</i> | | | | |
| Fonti alternative (8) | | | | // // // // // // |
| <i>Totale 2</i> | | | | // |
| Consumo totale di fonti primarie (<i>Totale 1 + Totale 2</i>) | | | | |
| | | | Cf [GJ] | Cf* [TEP] |

Note: Fare riferimento alle note del quadro precedente.

18. BILANCIO ANNUALE DELL'ENERGIA ELETTRICA (fra produzioni e consumi interni alla frontiera di bilancio definita nella guida alla compilazione)

| Prima dell'iniziativa | | | | Dopo l'iniziativa | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|---|--|-------------------|-----------------------|
| 18.1. <i>Generazione elettrica lorda degli impianti interni alla frontiera di bilancio</i> | | | | | | | |
| Riportare la media degli ultimi due anni | | | | Riportare il valore previsto e riscontrabile a regime | | | |
| | MWh | GJ (MWh x 3,6) | TEP GJ x 0,064 (1) | | MWh | GJ (MWh x 3,6) | TEP GJ x 0,064 (1) |
| 200..... | | | | Egf | | | |
| 200..... | | | | | | | |
| Media (Egi) | | | | | (1) Si tratta di una convenzione d'equivalenza che stima in 2.300 kcal il contenuto energetico del combustibile necessario a produrre e distribuire un kWh di energia elettrica. | | |

18.2. *Consumi elettrici interni alla frontiera di bilancio (2)*

| Riportare la media degli ultimi due anni | | | | Riportare il valore previsto e riscontrabile a regime | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|---|--|-------------------|-----------------------|
| | MWh | GJ (MWh x 3,6) | TEP GJ x 0,064 (1) | | MWh | GJ (MWh x 3,6) | TEP GJ x 0,064 (1) |
| 200..... | | | | Ecf | | | |
| 200..... | | | | | | | |
| Media (Eci) | | | | | (2) Prendere in considerazione anche i consumi di macchine ausiliarie, di trasformatori, di inverter, di sistemi di controllo etc. | | |

18.3. *Produzione netta di energia elettrica (energia elettrica uscente dalla frontiera)*

| | | | | | | | |
|-----------|----------|--|------------|-----------|----------|--|------------|
| Egi - Eci | | | | Egf - Ecf | | | |
| | Epi [GJ] | | Epi* [TEP] | | Epf [GJ] | | Epf* [TEP] |

19. ENERGIA TERMICA PRIMA DELL'INIZIATIVA (riportare i valori degli ultimi due anni)

19.1. *Energia termica prodotta (valore annuale da impianti interni alla frontiera)*

| Fluido termovettore | Pressione bar | Temperatura °C | Entalpia kJ/kg | Energia termica prodotta (GJ) | | |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| | | | | 200..... | 200..... | Media biennio |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| <i>Totale</i> | | | | | | |
| | | | | | | Hpi |

19.2. *Energia termica assorbita (valore annuale da impianti interni alla frontiera)*

| Fluido termovettore | Pressione bar | Temperatura °C | Entalpia kJ/kg | Energia termica assorbita (GJ) | | |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------|---------------|
| | | | | 200..... | 200..... | Media biennio |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| <i>Totale</i> | | | | | | |
| | | | | | | Hai |

20. ENERGIA TERMICA DOPO L'INIZIATIVA (riportare i valori previsti a regime)

20.1. Energia termica prodotta (valore annuale da impianti interni alla frontiera)

| Fluido termovettore | Pressione bar | Temperatura °C | Entalpia kJ/kg | Energia termica prodotta (GJ) | Anno di regime |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Totale | | | | | |
| | | | | Hpf | |

20.2. Energia termica assorbita (valore annuale da impianti interni alla frontiera)

| Fluido termovettore | Pressione bar | Temperatura °C | Entalpia kJ/kg | Energia termica assorbita (GJ) |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Totale | | | | |
| | | | | Haf |

21. PRODUZIONE ANNUALE NETTA DI ENERGIA TERMICA (energia termica uscente dalla frontiera)

| 21.1. Prima dell'iniziativa | | | 21.2. Dopo l'iniziativa | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | GJ Hti = Hpi - Hai | TEP Gj x 0,0282 (1) Hti* | | GJ Htf = Hpf - Haf | TEP Gj x 0,0282 Htf* |
| media biennio | <input type="text"/> | <input type="text"/> | a regime | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

(1) Vedi la guida alla compilazione.

22. RILIEVO DEI DATI DI CONSUMO E DI PRODUZIONE

22.1. Indicare come sono stati desunti i dati riportati nei quadri dal n. 16 al n. 20.

(Nel caso di sfruttamento di risorse alternative quali vento, sole, geotermia etc. ..., citare le fonti dei dati utilizzati per il calcolo e allegare i relativi stralci)

22.2. Indicare gli strumenti e/o le metodologie che consentiranno, ad impianto in esercizio, il rilievo e la verifica dei dati

23. TABELLA RIASSUNTIVA DEI DATI ENERGETICI CONVENZIONALI

| | Prima dell'iniziativa | | Dopo l'iniziativa | |
|--------------------------------------|------------------------|-----|------------------------|-----|
| | | TEP | | TEP |
| Consumi di fonti primarie | Ci* | | Cf* | |
| Energia elettrica prodotta | Epi* | | Epf* | |
| Energia termica prodotta | Hti* | | Htf* | |
| Totale risparmi | Ri = Epi* + Hti* - Ci* | | Rf = Epf* + Htf* - Cf* | |

24. RISPARMIO CONVENZIONALE ANNUO GLOBALE (valore valutato a regime)

$$R = (R_f - R_i) = \dots\dots\dots \text{TEP/anno}$$

25. INDICATORE DI RISPARMIO ENERGETICO ANNUO PER UNITA' DI CAPITALE INVESTITO

$$S_r = R/INV_i = \dots\dots\dots [\text{TEP/Anno} \cdot 1/M \text{ €}]$$

R = risparmio energetico annuo, a regime, approssimato alla terza cifra decimale (quadro 24).

26. CALCOLO DEL VALORE ATTUALIZZATO NETTO DELL'INVESTIMENTO

Numero intero di anni previsto prima dell'entrata in esercizio dell'impianto di cui al quadro n. 3
Vita convenzionale dell'impianto come calcolata nel quadro n. 8

dl =
n =

| Durata anni (*) | Anno | Risparmio R (quadro n. 24) TEP/Anno [A] | Valore monetario dell'unità di risparmio (€/TEP) [B] | Costo d'esercizio annuo dell'investi- mento (€/anno) (**) [C] | Investi- mento (€/anno) [D] | Fattore di sconto al 5% annuo [E] | Investimento attualizzato al- l'anno zero [F=DxE] | Flusso di cassa netto annuo (€/anno) [G=((AxB)-C)x E-F] | Flusso di cassa netto annuo cumulato in € [Σci] |
|---------------------------------|------|--|--|---|--------------------------------------|--|--|---|--|
| 0 | | 0 | | | | 1 | | | |
| 1 | | | | | | 0,952 | | C1 = | |
| 2 | | | | | | 0,907 | | C2 = | |
| 3 | | | | | | 0,864 | | C3 = | |
| 4 | | | | | | 0,823 | | C4 = | |
| 5 | | | | | | 0,784 | | C5 = | |
| 6 | | | | | | 0,746 | | C6 = | |
| 7 | | | | | | 0,711 | | C7 = | |
| 8 | | | | | | 0,677 | | C8 = | |
| 9 | | | | | | 0,645 | | C9 = | |
| 10 | | | | | | 0,614 | | C10 = | |
| 11 | | | | | | 0,585 | | C11 = | |
| 12 | | | | | | 0,557 | | C12 = | |
| 13 | | | | | | 0,530 | | C13 = | |
| 14 | | | | | | 0,505 | | C14 = | |
| 15 | | | | | | 0,481 | | C15 = | |
| 16 | | | | | | 0,458 | | C16 = | |
| 17 | | | | | | 0,436 | | C17 = | |
| ... | | | | | | ... | | ... | ... |
| dl+n | | | | | | $1/(1+0,05)^{(dl+n)}$ | | C(dl+n) = | |
| Valore attualizzato netto VAN = | | | | | | | | | |

(*) Gli anni da considerare sono dl [anni necessari alla messa in esercizio dell'investimento] + n [anni di vita convenzionale]. Il risparmio energetico, ovviamente, sarà diverso da zero solo dall'anno dl+1.

(**) Sono i costi aggiuntivi di gestione dell'investimento (ad es. acquisto metano e/o gasolio e/o biomasse per impianti di cogenerazione, manutenzione specifica ecc.).

